



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)
e dal Ministro della salute (SPERANZA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2022

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2, recante disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto reca disposizioni urgenti per garantire il pieno esercizio del diritto di voto agli aventi diritto in occasione dell'imminente elezione del Presidente della Repubblica. Le ragioni che supportano la straordinaria necessità e urgenza del provvedimento sono evidenziate dagli ordini del giorno 84 e 92, approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 2022.

In particolare, all'articolo 1, comma 1, si prevede la deroga al divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, per i parlamentari e i delegati regionali che dal prossimo 24 gennaio 2022 parteciperanno agli scrutini per l'elezione del Capo dello Stato e che sono sottoposti alla misura dell'isolamento, in quanto risultati positivi al virus COVID-19 – e a quelli ai quali è applicata la quarantena precauzionale, in quanto hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, per consentire loro di esercitare il proprio diritto di elettorato attivo previsto dall'articolo 83 della Costituzione.

I predetti elettori potranno spostarsi sul territorio nazionale con mezzo proprio o sanitario, previa comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, esclusi-

vamente per raggiungere il luogo in cui si svolge la votazione, e fare poi rientro nella propria residenza o dimora indicata come sede di isolamento o quarantena, e potranno soggiornare presso le strutture previste all'uopo. Detti spostamenti sono consentiti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto e comunque con modalità tali da prevenire il pericolo di contagio.

Dette modalità sono specificatamente declinate al comma 2 e prevedono: il divieto di utilizzare mezzi pubblici, di sostare in luoghi pubblici e di entrare in contatto con soggetti diversi da quelli addetti alle operazioni di voto, di pernottare o consumare pasti in luoghi diversi da quelli in cui effettuano la quarantena o l'isolamento e l'obbligo di indossare costantemente, sia all'aperto che al chiuso, mascherine di modello FFP2.

Al comma 3 si prevede che la Camera dei deputati comunica al Prefetto di Roma le fasce orarie giornaliere all'interno delle quali si svolgono le votazioni dei soggetti di cui al comma 1.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 reca la clausola di entrata in vigore.


RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto reca disposizioni urgenti per garantire il pieno esercizio del diritto di voto agli aventi diritto in occasione dell'imminente elezione del Presidente della Repubblica.

Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale dalla cui attuazione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

21/01/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2, recante disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022.

Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti inoltre gli articoli 48 e 83 della Costituzione;

Visti gli ordini del giorno n. 84 e n. 92, riferiti all'atto Camera n. 3442, approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 2022, che impegnano il Governo a garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, in raccordo con le altre istituzioni, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, rimuovendo ogni forma di impedimento, se del caso attraverso intervento di carattere normativo;

Considerato che, dal 24 gennaio 2022, nell'Aula della Camera dei deputati avranno luogo le votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto ai componenti del Parlamento in seduta comune e ai delegati regionali chiamati a procedere all'elezione del Presidente della Repubblica, i quali si trovino in condizioni di isolamento o quarantena precauzionale, in quanto risultati positivi al COVID-19;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione dell'imminente scadenza dell'elezione del Presidente della Repubblica, per garantire lo svolgimento, in sicurezza e in presenza, delle operazioni di voto e di scrutinio dell'elezione presidenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza sanitaria per l'elezione del Presidente della Repubblica)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, i membri del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali convocati a partire dal 24 gennaio 2022, nel caso in cui siano sottoposti alla misura dell'isolamento, in quanto risultati positivi ai test diagnostici per SARS-CoV-2 o alla misura della quarantena precauzionale, in quanto identificati come contatti stretti con soggetti confermati positivi al predetto virus, sono autorizzati, previa comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, a spostarsi, con mezzo proprio o sanitario, sul territorio nazionale, esclusivamente per raggiungere la sede del Parlamento ove si svolge la predetta votazione, e fare rientro nella propria residenza o dimora, indicata come sede di isolamento o quarantena. Gli spostamenti sono consentiti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto e comunque con modalità tali da prevenire il pericolo di contagio. A tali fini, i predetti soggetti sono altresì autorizzati a soggiornare presso le strutture previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o altro luogo idoneo dove proseguire il periodo di isolamento o di quarantena.

2. Durante la trasferta necessaria a completare le operazioni di voto, i membri del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali cui al comma 1, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) divieto di utilizzo dei mezzi pubblici;
- b) divieto di sosta in luoghi pubblici;
- c) divieto di entrare in contatto con soggetti diversi da coloro che sono preposti alle operazioni di voto;
- d) divieto di pernottamento e consumazione dei pasti nei luoghi diversi da quelli indicati come sede di isolamento o quarantena;
- e) obbligo di utilizzo costante, all'aperto e al chiuso, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

3. La Camera dei deputati comunica al Prefetto di Roma le fasce orarie giornaliere all'interno delle quali si svolgono le votazioni dei soggetti di cui al comma 1.

Articolo 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA